
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE
NON DIRIGENTE ANNO 2020

Comune di PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Organo di revisione

Verbale n. 27 del 29.12.2020

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020", cui risulta allegato il quadro economico di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:


- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2020 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 562 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva o presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pramollo, li 29.12.2020

L'Organo di revisione

(Mazza dottor Elpidio)




Comune di Pramollo
Città Metropolitana di Torino
Verbale n. 27 del 29.12.2020

Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020.

L'Organo di revisione del Comune di Pramollo, nella persona del dottor Mazza Elpidio;

Premesso

- Che in data 29.12.2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 257 del 28/12/2020 avente ad oggetto: *"Quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020"*, cui risulta allegato il quadro economico di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse;
- Che il citato Responsabile tramite suo delegato con email del 29/12/2020 ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016

risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2,



“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario n. 257 del 28/12/2020 con la quale è stata fatta la quantificazione del fondo per il periodo in esame anno 2020 ed in particolare è stato definito il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e che da essa non risultano incrementi di parte variabile di cui tenere conto ma solo risorse di parte stabile;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28.12.2020 relativa alla nomina delegazione trattante di parte pubblica e indirizzi per la destinazione delle risorse integrative;
- La determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario n. 257 del 28/12/2020 nella quale non esistono come risorse stabili e tanto meno variabili e che non sono previste, comunque, per l'anno 2020 incrementi derivanti dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000 quale quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 14/01/2020 relativa all'approvazione dello schema di bilancio preventivo triennio 2020-2022 che non considera la determinazione della devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada anno 2020 (art. 208 Decreto Legislativo 285/92) ovvero che non risultano incrementi di parte variabile di tale tipologia di cui tenere conto perché non esiste la fattispecie per il Comune e non è stata predisposta deliberazione specifica ¹;
- La determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario n. 257 del 28/12/2020 con la quale non si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;
- La determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario n. 257 del 28/12/2020 con la quale non si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

RITENUTO dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 70/2020 di fornire indicazioni per la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il 2020 nelle materie oggetto di contrattazione ed in particolare (si riporta di seguito estratto):

.... produttività collettiva: erogazione della produttività legata all'impegno individuale e di gruppo (art. 17 comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 01.04.1999), consentendo al Responsabile del servizio di considerare l'incidenza delle assenze sulla valutazione complessiva della scheda individuale, secondo le seguenti indicazioni: vanno computate quali assenze le malattie, i periodi di congedo parentale che comportano una riduzione della retribuzione ed ogni altra astensione dal lavoro non retribuita;

.... darne puntuale comunicazione alla Giunta Comunale, come di seguito indicati:

- produttività collettiva: erogazione della produttività legata all'impegno individuale e di gruppo considerato il contributo dato da ciascun dipendente alla gestione delle sostituzioni e alla formazione del personale neoassunto e pertanto con destinazione della produttività nella misura del 65 % del totale stanziato al personale in servizio effettivo per 12 mesi all'anno presso l'Ente e nella misura non superiore al 6,5 % del totale stanziato al personale neoassunto;

¹ CCNL 21/05/2018 - Art. 56-quater - Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) ...

b) ...

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.



- di rinviare al 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 l'attivazione di procedure selettive per le progressioni orizzontali destinate al personale in possesso di almeno tre valutazioni annuali positive;

Considerato che solo per l'anno 2021 è previsto tra le parti di determinare una progressione economica orizzontale;

Considerato che non è stata ricevuta e manca la relazione tecnica e illustrativa del Responsabile del Servizio Finanziario sul "Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente ai sensi degli art. 67 del CCNL 21/05/2018 in merito alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020", su modello conforme, anche se è stato consegnato il quadro economico di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2020;

Considerato che la deliberazione n. 42/2018 della Giunta Comunale avente ad oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AL FONDO VARIABILE ED INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2018-2020;

Considerato che al momento non c'è pre-intesa sul contratto decentrato integrativo ai sensi dell'art. 67 CCNL del 21/05/2018 per l'anno 2020;

Considerato la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 06/02/2019 che conferma il "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020" e di questo fa parte il programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminato il quadro economico di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021 relativa al periodo 2020, redatta dal Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione con email del 29.12.2020;

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 257 del 28/12/2020 a firma del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario, come di seguito esposto:

Il fondo così costituito ammonta ad euro 6.178,04 e l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 dispone che il fondo, senza considerare l'incremento ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL del 21.05.2018 di euro 355,29, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 di euro 6.183,46.

Preso atto dall'Ente che sul fondo così costituito non si rende necessario apportare alcuna riduzione, in quanto risulta contenuto nel limite del fondo del 2016, come risulta dal seguente prospetto:

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile	6.183,46	6.178,04
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	6.183,46	6.178,04
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		6.178,04
Risorse stabili NON sottoposte al limite		355,29
Risorse variabili NON sottoposte al limite		0,00

TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	6.533,33
---	----------

DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI (in attesa di ulteriori chiarimenti in merito agli importi da considerare (parte stabile ovvero parte stabile + parte variabile - n. dipendenti da considerare: personale a tempo indeterminato ovvero t.i. + t.d.)	
Fondo di parte stabile anno 2018 da verbale revisore precedente del 14.12.2018 vs prot. 3935 del 17.12.2018	6.271,14
Personale in servizio al 31/12/2018	2,00
Media fondo pro capite	3.135,57
Personale in servizio alla data di costituzione del fondo	2,00
Differenza + o - personale 31/12/2018: (se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo = < al 2018 - Nessuna decurtazione. Se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo risulta superiore a quello in servizio al 31/12/2018 = incremento pro quota. Salvo ogni ulteriore determinazione da effettuarsi a conguaglio entro fine anno.	-
Totale fondo parte stabile anno 2020 compresi importi non trattabili (di € 1.913,61)	6.533,33

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562² della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Considerato, inoltre, che l'effettiva erogazione di tali risorse dovrà essere effettuata solo previa verifica da parte degli organi competenti comunali del raggiungimento degli obiettivi prefissati e misurabili;

Dato atto che le risorse decentrate per l'anno 2020 sono quantificate in complessivi € 6.533,33 di cui € 6.533,33 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;

Atteso che dell'importo di € 6.533,33 non sono soggetti al limite di spesa € 355,29 di cui € 105,69 pari ai differenziali relativi alle progressioni dei dipendenti in godimento ed € 249,60 per le tre unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;

Dato atto che:

- gli importi relativi alle progressioni orizzontali effettuate dai dipendenti comunali negli anni 2001 e 2006 (€ 918,57 comprensivi del differenziale C.C.N.L. 21/05/18) vengono erogati ai dipendenti comunali ogni mese con lo stipendio;
- gli importi relativi all'indennità di comparto istituita dall'art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004 (€ 995,04) vengono erogati ai dipendenti comunali ogni mese con lo stipendio;

² Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti

e che pertanto i relativi importi non devono più essere impegnati in questa sede;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 20/02/2020;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

INVITATO

l'Ente a tenere conto del fatto che nel mese di marzo un dipendente a tempo indeterminato, per trasferimento presso altro Ente, ha dato le dimissioni e che solo dopo alcuni mesi è stato assunto un nuovo dipendente con inquadramento diverso e anche di livello inferiore;


Certifica

- nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 6.533,33 (seimilacinquecentotrentatre/33), come per l'anno 2019;
- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle applicazioni delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001.

Data 29.12.2020

L'Organo di revisione

(Mazza dottor Elpidio)



Il presente parere è parte integrante della documentazione da produrre per l'approvazione della proposta in oggetto, rientrante come previsto dall'art. 239, comma 1 - lettera c), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.